Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP17018 **Data: 01/10/2017**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 18/09/2017 relativo all'incontro (8873) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Pinerolo (TO) il 17/09/2017 tra HC Valpellice U19 (070) e Milano Rossoblu U19 (604).

B) Precedenti:

Precedenti per H.c. Valpellice A.s.d. (070):
 GSP17004 del 22/09/2017: Perdita gara ai sensi degli Art.li 30 e 53 n. 2 del Regol. di Giustizia
 GSP17013 del 29/09/2017: Perdita gara con il punteggio di 0 - 5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 - 2018 e dell' Art. 30 del Regol. di Giustizia - trasmissione degli atti al Procuratore Federale
 GSP17014 del 29/09/2017: Perdita gara con il punteggio di 0-5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 – 2018 e dell'art.30 Regol. di Giustizia
 GSP17015 del 29/09/2017: Perdita gara con il punteggio di 0 - 5 ai sensi della norma di chiusura delle N.O.F.A. Giovanili 2017 – 2018 e dell'art.30 Regol. di Giustizia
 GSP17013 del 29/09/2017: Ammenda di €. 1.500,00.- (mllecinquecento/00) ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia
 GSP17014 del 29/09/2017: Ammenda di € 1.500,00.- (millecinquecento/00) ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia
 GSP17015 del 29/09/2017: Ammenda di € 1.500,00 ai sensi degli artt. 7C) N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018, 22, n.1 lett.b), 24 e 30, n.1 Regol. di Giustizia

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **H.c. Valpellice A.s.d. (070)** con il punteggio di 0 - 5 per avere disputato l'incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare.

D) Motivazione:

H.c. Valpellice A.s.d. (070)

- Letto il rapporto arbitrale;
- preso atto che l'incontro in questione è stato disputato, nonostante la squadra ospite abbia schiera= to soltanto otto giocatori, di cui sei di movimento e due portieri, anzichè i tredici previsti dall'art. 3.2 delle N.O.F.A. Giovanili 2017-2018;
- considerato che la citata norma, che appunto prevede, come da recente interpretazione autentica fornita in via d'urgenza dal Presidente della F.I.S.G., l'obbligo di impiegare un numero minimo di giocatori in ogni incontro, deve intendersi come **inderogabile**, essendo posta a **tutela dell'incolumità fisica** degli atleti, soprattutto se di giovane età ed ancora in via di crescita e sviluppo psico-fisico;
- considerato che la violazione di tale regola è sanzionata dalle N.O.F.A.Giovanili con la perdita della gara da parte della squadra in difetto e che neppure la decisione dell'arbitro di far disputare la gara vale a sanare la rilevata – grave – irregolarità;
- ritenuto, incidentalmente, che il direttore di gara, proprio a tutela dell'integrità fisica dei giocatori, non avrebbe dovuto far disputare l'incontro, neppure in via di partita amichevole, tale dovendosi considerare la gara in questione, se non **previo riequilibrio delle forze in campo**, magari attraverso l'inserimento nella formazione di casa di alcuni giocatori della squadra ospite;
- ritenuto, infine, di non dovere infliggere l'ulteriore sanzione pecuniaria dell'ammenda, prevista dalle

N.O.F.A. Comuni 2017 – 2018, dal momento che l'incontro è stato disputato – nonostante la rilevata carenza di organico - previa esplicita "autorizzazione" del direttore di gara;

- ciò premesso, viste le Norme Organizzative Federali Annuali Giovanili 2017 – 2018,

sancisce

la sconfitta a tavolino della società H.C. Valpellice con il punteggio di 5 - 0.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra H.c. Valpellice A.s.d. (070).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi